

LEGGE PROVINCIALE SUL VOLONTARIATO

Legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 ⁽¹⁾

Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale

(b.u. 25 febbraio 1992, n. 9)

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce e valorizza le attività degli enti ed organizzazioni di volontariato, di seguito denominati organizzazioni, che realizzano, mediante autonome iniziative, finalità di carattere educativo-formativo, forme di solidarietà sociale e di impegno civile per contrastare l'emarginazione, per accogliere la vita e migliorare la qualità, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno.

2. La Provincia garantisce l'autonomia delle attività di volontariato, favorisce le iniziative degli enti ed organizzazioni volti al conseguimento delle finalità indicate dalle leggi e dal programma provinciale di sviluppo e promuove la loro partecipazione al conseguimento di finalità sociali e civili.

3. La Provincia promuove altresì le iniziative di studio concernenti il volontariato sociale e favorisce la formazione e l'aggiornamento dei volontari.

Art. 2 *Attività ed organizzazioni di volontariato*

1. Ai fini della presente legge sono attività di volontariato quelle prestate spontaneamente e senza remunerazione anche indiretta, esclusivamente per fini di solidarietà.

2. È ammissibile il rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute, entro i limiti stabiliti dalle organizzazioni di appartenenza.

3. Sono organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti che, indipendentemente dal fatto di essere o meno dotati di personalità giuridica, conseguano in modo continuativo, tramite l'apporto lavorativo personale degli aderenti prestato a servizio della comunità, fini di solidarietà, di promozione umana e sociale, di progresso civile e culturale e le cui norme statutarie o i rispettivi ordinamenti interni prevedano espressamente l'esclusione di ogni fine di lucro, anche indiretto.

4. Le organizzazioni di cui al presente articolo si avvalgono, per l'esercizio delle proprie attività, di proprie strutture, di strutture messe a disposizione da terzi o, nelle forme previste dalla presente legge, di strutture pubbliche. Possono altresì avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente purché l'apporto del personale volontario permanga rilevante ⁽²⁾.

Art. 3 *Albo delle organizzazioni di volontariato*

1. La Provincia istituisce l'albo delle organizzazioni di volontariato. L'albo si articola in due sezioni:

- a) per le organizzazioni che hanno come scopi sociali esclusivamente quelli volti alla promozione e alla tutela della salute, alla prevenzione e alla rimozione della marginalità e del disagio sociale nonché quelli volti alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile;
- b) per le organizzazioni che perseguono esclusivamente scopi di solidarietà sociale non compresi tra quelli indicati nella lettera a) ⁽³⁾.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'iscrizione all'albo. La Provincia rende pubblici i dati raccolti con la domanda presentata ai sensi del comma 3, compresi i dati personali previsti dal medesimo comma 3, lettera c).

3. Le organizzazioni che intendono chiedere l'iscrizione all'albo debbono presentare apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto di costituzione, il quale deve prevedere l'elettività delle cariche sociali, la democraticità della gestione dell'organizzazione, il diritto di ogni cittadino di farne parte salvo motivato diniego, la parità di accesso ai servizi erogati e alle attività svolte, senza differenziazione tra appartenenti e non, l'esclusione dello scopo di lucro, le forme di gestione e controllo sulla contabilità e sul patrimonio e la devoluzione dei propri beni in caso di cessazione dell'attività ad organizzazioni di volontariato operanti in settore analogo o similare;
- b) una dichiarazione di rispetto dei diritti, della dignità personale e delle convinzioni dei destinatari dell'attività;
- c) copia dell'ordinamento interno, con l'indicazione delle persone cui è conferita la presidenza o la direzione;
- d) una relazione sugli interventi già attuati ed un programma di quelli che si intendono attivare specificando, per entrambi, le metodologie di intervento e la qualificazione del personale volontario impiegato.

4. *omissis*

5. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per poter fruire dei benefici della presente legge. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge comporta la cancellazione dall'albo. Essa, come pure l'eventuale rifiuto di iscrizione, è disposta con provvedimento motivato.

5 bis. Gli enti gestori di scuole dell'infanzia equiparate di cui all'articolo 46 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 81 del provvedimento legislativo concernente "Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998", il cui statuto sia conforme ai requisiti di cui al comma 3, salvo quanto disposto dal comma 5 ter, sono iscritti nella sezione b) dell'albo previa presentazione di domanda, corredata da copia dello statuto.

5 ter. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica), come modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, ai fini di cui al comma 5 bis lo statuto deve prevedere che, in caso di cessazione dell'attività, i beni dell'ente gestore siano devoluti ad organizzazioni di volontariato operanti in settore analogo o similare ovvero ad altri soggetti, per essere destinato a fini di pubblica utilità ⁽⁴⁾.

Art. 3 bis

Registro delle associazioni di promozione sociale

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) la Provincia istituisce e tiene aggiornato il registro delle associazioni di promozione sociale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale

fissa i termini e stabilisce le modalità di iscrizione al registro.

3. Di ogni iscrizione è data comunicazione al comune nel cui territorio ha sede l'associazione.

4. Per quanto non previsto da quest'articolo, alle associazioni di promozione sociale si applicano le disposizioni della legge n. 383 del 2000 ⁽⁵⁾.

Art. 4 *omissis* ⁽⁶⁾

Art. 5 *Interventi a favore del volontariato*

1. Per il conseguimento degli scopi di questa legge la Provincia e i comuni promuovono e agevolano l'apporto del volontariato organizzato mediante la stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi all'albo di cui all'articolo 3. Limitatamente alle organizzazioni iscritte alla sezione a) dell'albo da almeno sei mesi possono essere stipulate convenzioni ai sensi dall'articolo 6, per realizzare iniziative e attività non disciplinate dalla legislazione provinciale.

2. La Provincia rimborsa, nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale, gli oneri finanziari sostenuti dalle organizzazioni di volontariato per l'assicurazione obbligatoria dei propri aderenti che prestino attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). Gli interventi previsti da questo comma possono essere concessi, sul fondo di cui all'articolo 6, comma 4, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), a comuni o circoscrizioni, anche mediante i loro organismi rappresentativi, per la copertura degli oneri assicurativi relativi ai volontari che partecipano ad interventi di cittadinanza attiva finalizzati alla pulizia, al recupero, al ripristino ed all'abbellimento del territorio promossi dagli stessi comuni o circoscrizioni. Il rimborso degli oneri previsti dal presente comma è escluso qualora sia già stato concesso sulla base di altre leggi provinciali.

3. Nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale la Provincia rimborsa le quote di adesione, comprensive degli oneri assicurativi, versate dalle sezioni locali a favore delle organizzazioni nazionali.

3 bis. La Provincia può stipulare convenzioni con la società italiana degli autori e degli editori (SIAE) per semplificare gli adempimenti e ridurre gli oneri delle associazioni iscritte nei registri di questa legge, con riferimento in particolare ai pagamenti dovuti alla SIAE nell'ambito di iniziative d'interesse pubblico, di manifestazioni e di eventi musicali per l'utilizzo di opere soggette alla sua autorizzazione. La Provincia è autorizzata ad anticipare le somme dovute alla SIAE dalle associazioni e non versate da queste ultime fino a un importo massimo di 150.000 euro annui; in tal caso esercita il diritto di rivalsa nei confronti delle associazioni che non hanno provveduto al pagamento.

3 bis 1. I comuni possono concedere somme per la copertura, fino a concorrenza della spesa, degli oneri derivanti dai pagamenti sostenuti da enti e associazioni a favore della SIAE in relazione ad iniziative ed eventi organizzati sul proprio territorio nel caso in cui l'accesso agli stessi sia senza corrispettivo, nel rispetto del proprio regolamento per la concessione di contributi ad enti e associazioni.

3 ter. Fra le partite di giro del bilancio provinciale sono disposti gli stanziamenti necessari ad anticipare le somme di cui al comma 3 bis e per la corrispondente

acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate dalla Provincia.

3 quater. La Giunta provinciale, nell'ambito del protocollo sulla finanza locale, individua le risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 6, comma 4, della legge provinciale sulla finanza locale, da destinare agli interventi previsti dal comma 3 bis 1 (⁷).

Art. 6

Criteria e modalità per il convenzionamento

1. La convenzione con le organizzazioni di volontariato dovrà indicare:

- a) l'attività che è oggetto di essa e le modalità di svolgimento anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di funzionamento del settore;
- b) la durata del rapporto convenzionale;
- c) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;
- d) l'entità del contributo assegnato all'organizzazione dei volontari per i costi di gestione e per le eventuali prestazioni di lavoro autonomo o subordinato;
- e) la messa a disposizione, anche gratuita, di eventuali strutture per lo svolgimento dell'attività convenzionata;
- f) gli eventuali contributi per la ristrutturazione o l'arredamento di immobili di proprietà dell'organizzazione o in comodato alla stessa per almeno venticinque anni dalla data della convenzione, nonché per l'acquisto di strumenti ed attrezzature tecniche;
- g) gli eventuali contributi per sostenere i canoni di locazione dell'immobile utilizzato per l'attività;
- h) l'impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate;
- i) le cause e modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;
- l) l'obbligo alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- m) le modalità di corresponsione dei contributi e di rendicontazione;
- n) l'obbligo di fornire periodicamente alla Provincia autonoma di Trento, su richiesta della stessa, dati conoscitivi inerenti l'attività svolta;
- o) l'obbligo alla copertura assicurativa degli aderenti all'organizzazione che prestino attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa.

2. Qualora la convenzione abbia durata pluriennale, i contributi di cui alle lettere d), f), g), l) del comma 1 vengono rideterminati annualmente dalla Giunta provinciale (⁸).

3. Le organizzazioni che beneficiano degli interventi di cui alla lettera f) del comma 1, sono vincolate alla destinazione d'uso degli immobili per la durata di venticinque anni, salvo deroga disposta dalla Giunta provinciale. Tale vincolo viene reso pubblico mediante annotazione sui libri fondiari su richiesta della Giunta provinciale.

Art. 6 bis

Centri di servizio

1. La Provincia e gli enti strumentali individuati dall'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), anche in deroga alle leggi provinciali che ne disciplinano l'istituzione, possono mettere a disposizione dei centri di servizio istituiti ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 266 del 1991 immobili di loro proprietà, per lo svolgimento di attività di sostegno e qualificazione dell'attività delle organizzazioni di volontariato previste da questa legge, sulla base di convenzioni e anche a titolo gratuito. La Provincia può assumere gli oneri relativi alla

messa a disposizioni degli immobili da parte dei suoi enti strumentali.

1 bis. La Provincia può promuovere, stipulando un'apposita convenzione con i centri di servizio previsti dal comma 1, la realizzazione congiunta di iniziative d'interesse comune rientranti nei loro compiti istituzionali e sociali, anche attraverso il coinvolgimento di organizzazioni rappresentative del volontariato operanti sul territorio provinciale. La convenzione individua in particolare gli obiettivi da raggiungere, le azioni per il coordinamento degli interventi volti al loro perseguimento, i tempi e le modalità per l'attuazione dei rispettivi compiti nonché, ove necessario, i casi e le modalità di coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative del volontariato operanti sul territorio provinciale; disciplina inoltre i rapporti finanziari per l'eventuale rimborso da parte della Provincia ai centri di servizio delle spese sostenute, evitando duplicazioni d'intervento, per ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili ⁽⁹⁾.

Art. 7
omissis ⁽¹⁰⁾

Art. 8
Formazione e aggiornamento dei volontari

1. La Giunta provinciale, nell'ambito del piano pluriennale per la formazione professionale, è autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario che opera in organismi di volontariato, anche sulla base delle proposte inoltrate dagli organismi stessi. A detti corsi possono partecipare anche i dipendenti pubblici interessati.

Art. 9
omissis ⁽¹¹⁾

Art. 10
Immobili

1. Fra le priorità di intervento della Giunta provinciale sugli immobili di proprietà della Provincia e per l'erogazione di contributi per il risanamento degli immobili di proprietà dei comuni rientra anche la destinazione degli immobili in comodato per le attività di volontariato.

Art. 10 bis
omissis ⁽¹²⁾

Art. 11
Ambito di applicazione e abrogazione di norme

1. La legge provinciale 10 novembre 1983, n. 38 è abrogata.
2. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato".

Art. 11 bis
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale con propria deliberazione provvede:

- a) a nominare la commissione di cui all'articolo 7. A tal fine i membri della commissione provinciale per il volontariato di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo, da scegliere tra nove nominativi indicati dalle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo di cui all'articolo 3, vengono nominati dalla Giunta provinciale che li individua fra persone che abbiano maturato esperienza nell'ambito di attività di volontariato sociale, prescindendo dall'indicazione delle organizzazioni medesime;
- b) a fissare un termine, nel massimo di centottanta giorni, alla commissione di cui alla lettera a) per la determinazione dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 3;
- c) a fissare un termine per la prima presentazione delle domande di iscrizione all'albo di cui all'articolo 3 da parte delle organizzazioni di volontariato interessate, fermo restando il diritto di presentare la relativa domanda di iscrizione anche dopo la scadenza del termine suddetto;
- d) a fissare un termine all'assessore competente per l'adozione del primo provvedimento di iscrizione all'albo delle organizzazioni aventi i requisiti che abbiano presentato domanda nel termine di cui alla lettera c).

2. I membri della commissione nominati secondo la procedura di cui al presente articolo restano in carica fino alla decorrenza di centottanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla lettera d) del comma 1.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2 i membri nominati secondo la procedura prevista dal presente articolo sono sostituiti dai membri nominati secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c) della presente legge ⁽¹³⁾.

Art. 12
Riferimenti delle spese

1. Per le convenzioni con organizzazioni di volontariato operanti nei campi previsti da specifiche leggi provinciali si provvede utilizzando le relative autorizzazioni di spesa.

2. Per i fini di cui all'articolo 8 si provvede utilizzando le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 32, comma 2 della legge provinciale 3 settembre 1989, n. 21 ⁽¹⁴⁾.

Art. 13 - Art. 14
omissis ⁽¹⁵⁾

NOTE

(1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sul volontariato", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. Vedi però gli articoli 4 e 9 del d.p.g.p. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.

(2) Comma così modificato dall'art. 58 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.

(3) Vedi però l'art. 4 bis, comma 2 ter della legge provinciale sulla protezione civile.

(4) Articolo così modificato dall'art. 76 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, dall'art. 89 della l.p. 19 febbraio

2002, n. 1, dall'art. 12 della l.p. 12 dicembre 2011, n. 15, dall'art. 34 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 e dall'art. 8 bis del d.p.p. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg (che ha abrogato il comma 4, ai sensi dell'art. 38, comma 4 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3).

- (5) Articolo aggiunto dall'art. 89 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e così modificato dall'art. 34 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14. Per i termini e le modalità d'iscrizione al registro vedi la deliberazione della Giunta provinciale 17 maggio 2002, n. 1077 (b.u. 11 giugno 2002, n. 25). Vedi anche l'art. 12 bis della legge provinciale sulla promozione turistica.
- (6) Articolo abrogato dall'art. 8 bis del d.p.p. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg, ai sensi dell'art. 38, comma 4 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.
- (7) Articolo già modificato dall'art. 10 della l.p. 29 aprile 1993, n. 14, così sostituito dall'art. 89 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, modificato dall'art. 37 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 17 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16.
- (8) Comma così modificato dall'art. 34 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.
- (9) Articolo aggiunto dall'art. 48 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e così modificato dall'art. 34 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.
- (10) Articolo abrogato dall'art. 8 bis del d.p.p. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg, ai sensi dell'art. 38, comma 4 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.
- (11) Articolo abrogato dall'art. 8 bis del d.p.p. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg, ai sensi dell'art. 38, comma 4 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.
- (12) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1 della legge provinciale sui giovani. Per una poco chiara disposizione transitoria connessa all'abrogazione vedi il comma 2 dello stesso art. 26.
- (13) Articolo aggiunto dall'art. 19 della l.p. 19 maggio 1992, n. 15.
- (14) Per la l.p. 3 settembre 1989, n. 21 vedi in realtà la l.p. 3 settembre 1987, n. 21.
- (15) Disposizioni finanziarie.